LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Il seguente documento ha lo scopo di informare gli atleti convocati nelle squadre nazionali per un corretto comportamento in ogni luogo ed in qualsiasi momento rappresenti la Squadra Nazionale, la Federazione, il Coni e l'Italia. Questa informativa è inoltre necessaria per tutelare la Federazione dalle conseguenze pregiudizievoli che possono essere patite dalla stessa e dallo sport nazionale in seguito a condotte illecite di atleti convocati in raduni e rappresentative delle nazionali di canottaggio

La presente informativa fa riferimento alle norme in materia consultabili anche sul sito Federale www.canottaggio.org alla voce FEDERAZIONE - CARTE FEDERALI: NORME E REGOLAMENTI.. e viene consegnata all'atleta alla prima convocazione da parte della direzione tecnica .

Premesso che

la Federazione Italiana Canottaggio (di seguito e per brevità anche FIC o Federazione) presiede e coordina l'organizzazione delle attività sportive remiere a livello nazionale e cura la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della Squadra Nazionale di Canottaggio alle regate internazionali e, in collaborazione con il C.O.N.I., alle Olimpiadi;

- l'Atleta è stato selezionato per partecipare ai raduni della Squadra Nazionale e, se convocato a regate internazionali;
- che in relazione a tale partecipazione la FIC ha norme e regole di comportamento, che l'atleta deve rispettare;
- la Federazione ha concesso la qualifica di Sponsor o Fornitore della Squadra Nazionale di Canottaggio ad alcune aziende che sono le uniche a poter abbinare il loro marchio a quello della Squadra Nazionale di Canottaggio e della FIC;

si stabilisce quanto segue:

1. a) la partecipazione dell'atleta ad una regata internazionale è proposta dal Caposettore di categoria e rimessa alla decisione del Direttore Tecnico che lo propone al Presidente Federale.
2. b) Il Direttore tecnico può in qualsiasi momento proporre di includere e/o escludere l'Atleta, con giustificato motivo, dalla Squadra Nazionale di Canottaggio o dalla partecipazione ad una determinata competizione.
3. c) L'Atleta prende atto di essere tra gli atleti d'interesse nazionale per la disciplina del Canottaggio e quale tesserato della FIC si attiene a tutte le disposizioni che regolano la nostra federazione (statuto federale, codice delle regate ecc.), a tutte le normative CONI e della federazione internazionale (FISA) con particolare riferimento al rispetto della normativa antidoping e sulle scommesse sportive.
4. d) l'Atleta prende altresì atto dei diritti e doveri che scaturiscono dalla propria partecipazione alle attività Squadra Nazionale di Canottaggio.

1

Diritti dell'Atleta

L'Atleta della Squadra Nazionale di Canottaggio ha diritto a:

- Soggiornare a cura e spese della FIC presso le località sede di raduni o gare;
- Usufruire dei rimborsi chilometrici per raggiungere le località di raduni o gara secondo la normativa in vigore, salvo che la Federazione non provveda direttamente ad acquistare i titoli di viaggio.
- Ricevere la fornitura di un kit d'abbigliamento secondo le necessità a copertura delle esigenze per tutte le manifestazioni di visibilità pubblica `inerenti l'attività in essere;
- Beneficiare di eventuali Premi Maglia Azzurra secondo il regolamento vigente in base ai risultati conseguiti nel corso della stagione ed alla disponibilità economica stabilita dal Consiglio Federale della FIC;
- Avvalersi dell'assistenza dello staff tecnico federale definito dalla Direzione Tecnica;
- Avvalersi dello staff medico federale per esigenze di carattere sanitario e/o terapeutico durante le gare cui partecipano come Squadra Nazionale e durante i raduni federali, conformemente a quanto previsto al successivo art. 3, comma 4;
- Avvalersi dello staff federale per esigenze di natura logistica e/o amministrativa in linea con le disposizioni della Direzione Tecnica;
- Avvalersi dell'assistenza della Federazione al fine di essere costantemente aggiornato ed informato sulle normative antidoping e sulle conseguenze derivanti da responsabilità (anche penali) per fatti di doping o legati al doping.

Doveri dell'Atleta

1. Il rispetto della maglia azzurra è un punto di orgoglio ed un preciso impegno dell'Atleta al/alla quale è, quindi, richiesto di rispondere puntualmente alle rappresentative nazionali della FIC e del CONI,
2. L'Atleta nel limite delle proprie possibilità deve attenersi e rispettare il programma di allenamento e di competizione programmato dalla Direzione Tecnica, impegnandosi negli allenamenti, gare o competizioni.
3. L'Atleta si impegna ad uniformarsi, ottemperare e rispettare le direttive impartite dal Direttore Tecnico e dalle persone da questo incaricate.
4. Inoltre l'Atleta ha il dovere di informarsi sulla Normativa Antidoping ed e `consapevole delle conseguenze derivanti da responsabilità per fatti di doping o legati al doping che si riflettono inevitabilmente sulla Federazione e sul Paese di appartenenza, nonché sull'immagine dello stesso nel panorama internazionale.
5. L'Atleta è chiamato al rispetto delle regole di condotta dettate dal Codice Etico del CONI, dal Codice Etico della Fisa ed a tutte le norme e regolamenti federali e di enti affini, ed è pertanto tenuto ad avere un comportamento ispirato ai valori sportivi, al fair play, al rispetto delle regole dello sport e della società civile, osservando un contegno decoroso, dignitoso e rispettoso, tale da non arrecare in alcun modo discredito alla Federazione ed al proprio Paese, con particolare riferimento alle regole che prevedono che nessun tipo di dimostrazione o propaganda politica,

religiosa o razziale è permessa nei siti e nelle aree interessate dalle manifestazioni sportive nonché quelle relative al divieto di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni remiere.

6. L'Atleta riconosce che la Federazione ha il diritto di decidere la sua adesione alla Squadra Nazionale di Canottaggio, che discende dallo Statuto federale, da quello del C.O.N.I e da quello FISA,
7. L'Atleta deve inoltre assicurare il rispetto di tutte le leggi, usi e costumi del Paese ospite.

Rispetto della normativa Antidoping

1. L'Atleta si impegna essere a conoscenza e di condividere l'azione svolta dal CONI quale Ente nazionale cui compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA per la valorizzazione e la difesa dello sport quale strumento educativo e culturale, di protezione e cura della vita e dell'integrità fisica, sociale, dei suoi valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni.
2. L'Atleta è consapevole che il doping danneggia l'etica dello sport e tutti i suoi principi morali, annulla il valore del risultato sportivo e costituisce espressione di malafede, di abuso del proprio corpo e di debolezza morale, oltre a nuocere gravemente alla salute, pregiudicare lo sviluppo della personalità e arrecare grave danno alla credibilità e all'immagine del mondo dello sport e delle sue istituzioni.
3. Per quanto sopra gli Atleti della Squadra Nazionale di Canottaggio devono essere in prima linea nel combattere il doping con il supporto della Federazione specie con l'esempio, evitando assolutamente di rendersi autori, complici o conniventi di illeciti di doping.
4. L'Atleta, pertanto, dichiara di essere a conoscenza e di garantire l'osservanza rigorosa delle leggi dello Stato e delle norme regolamentari sportive, nazionali ed internazionali, in materia di doping, impegnandosi ad aggiornarsi anche al fine della personale prevenzione del fenomeno, a fornire collaborazione agli organi incaricati dei controlli e della ricerca, e di curare anche le finalità educative e sociali del risultato e dello spettacolo sportivo.
5. L'atleta deve perseguire il risultato sportivo ed il successo personale nel rispetto dei principi olimpici, anteponendo il bene comune e la reputazione dello sport al successo personale, senza ricercare la vittoria a qualunque costo. Oltre al rifiuto assoluto di far uso di sostanze e/o metodi proibiti, l'Atleta si impegna ad astenersi dall'utilizzo di qualsiasi farmaco senza una giustificata esigenza terapeutica, evitando di tenere farmaci a titolo personale non certificati dal proprio medico o dal proprio specialista e/o non prescritti dal medico federale, che deve comunque essere informato preventivamente dell'eventuale assunzione di farmaci e dello svolgimento di eventuali terapie.
6. si impegna a praticare lo sport senza fare utilizzo di sostanze e/o metodi proibiti e dichiara che non ne ha mai fatto e non ne farà uso sia durante la

preparazione sia durante lo svolgimento delle competizioni internazionali.

Rapporti con lo Staff Medico - Riservatezza dei dati – Cure mediche e trattamenti

1. L'Atleta deve informare tempestivamente il Medico federale di ogni infortunio occorso, malattia intervenuta, terapia intrapresa o farmaco assunto e da il suo consenso preventivo ad essere curato dallo Staff medico federale durante lo svolgimento delle attività federali.
2. La Federazione, ad eccezione degli aspetti di comunicazione e diffusione previsti dalla normativa antidoping, si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati relativi allo stato di salute dell'Atleta.
3. In ogni caso l'Atleta dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La Federazione utilizzerà i dati che riguardano l'Atleta esclusivamente per le finalità indicate nell'informativa allegata al presente accordo.
4. La Federazione rimborserà l'Atleta solo per cure e trattamenti relativi ad infortuni occorsi durante le gare a cui quest'ultimo ha partecipato come Squadra Nazionale e/o durante raduni federali se dette cure e trattamenti sono stati prescritti dal medico federale o dai medici dello staff sanitario. Sono a carico dell'Atleta le spese per cure e trattamenti per infortuni occorsi al di fuori di tali ambiti e per i quali, l'Atleta darà comunque informativa al medico federale.

Abbigliamento e attrezzatura tecnica

1. Durante i raduni e le regate internazionali, ed in particolare dal momento del raduno pre-partenza al momento in cui la Squadra Nazionale di canottaggio rientrerà in Italia- ivi comprese tutte le manifestazioni di visibilità pubblica, l'Atleta s'impegna a vestire unicamente ed esclusivamente i capi di abbigliamento e gli accessori forniti dalla Federazione. Durante gli allenamenti pre-gara, durante le competizioni e durante le premiazioni l'Atleta dovrà indossare–il materiale tecnico fornito dalla Federazione, che deve attenersi alle normative della Fisa in materia. Qualora il materiale fornito non fosse sufficiente si potrà utilizzare altro materiale sprovvisto di altro marchio o logo.
2. L'atleta si impegna a non alterare e/o coprire il logo e/o il marchio del produttore presente sui capi di abbigliamento/accessori forniti; l'atleta si impegna altresì a non aggiungere altri marchi e/o loghi, né a renderne visibile qualsiasi altro in qualsiasi altro modo.
3. Qualora la fornitura della Federazione non includa un determinato accessorio (ad esempio, occhiali, orologio, etc...) l'Atleta, in accordo con tutto l'Equipaggio, previa autorizzazione della Federazione, potrà utilizzare quello fornito da uno Sponsor personale purché questo non sia in contrasto con lo Sponsor ufficiale della Federazione. La richiesta deve essere inoltrata in forma scritta agli Uffici Federali competenti almeno 15 giorni prima dello svolgimento della competizione internazionale. L'autorizzazione deve essere accordata in forma scritta e s'intende concessa unicamente per la competizione per cui è stata richiesta.

4. Nel caso in cui si richieda all'atleta la presenza in manifestazioni extra sportive o in studi televisivi l'Atleta indosserà il materiale fornito dalla Federazione e/o società di appartenenza e/o sponsor.
5. l'Atleta si impegna a non alterare e/o coprire il logo e/o il marchio del produttore presente sulle imbarcazioni. Con riferimento agli spazi disponibili sulla fiancata e sulla coperta delle imbarcazioni, l'Atleta prende atto che essi sono riservati dal regolamento FISA alle Federazioni Nazionali e si impegna rispettare gli accordi in essere presi dalla Federazione con i propri sponsor e fornitori ufficiali.
6. Nell'ipotesi in cui in occasione di una determinata competizione la Federazione non abbia preso accordi con i propri Sponsor, l'Atleta/Equipaggio si impegna a non esporre sulla fiancata e sulla coperta dell'imbarcazione nessun marchio di sponsor personale o dell'equipaggio senza chiederne preventiva autorizzazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento della competizione internazionale agli Uffici Federali, i quali dovranno ottemperare ai necessari adempimenti con la FISA. La Federazione potrà occasionalmente concedere visibilità su tali spazi ad eventuali sponsor dell'Equipaggio purché questi non siano concorrenti degli Sponsor o fornitori ufficiali della Federazione. L'autorizzazione deve essere concessa in forma scritta e s'intende concessa unicamente per la competizione per cui è stata richiesta.
7. Con riferimento ai remi, l'Atleta si impegna rispettare gli accordi in essere presi dalla Federazione con i propri sponsor ufficiali.
8. In caso di violazioni relative alle regole sull'abbigliamento e sull'attrezzatura tecnica, la Federazione, prima di imporre sanzioni contrattuali, richiederà all'Atleta, tramite il Team Manager, di cessare immediatamente il comportamento che dà luogo alla violazione e, nel caso in cui tale comportamento dovesse protrarsi o ripetersi, potrà essere applicata una sanzione in relazione alla gravità della violazione, fermo ed impregiudicato il diritto al maggior danno.

Rapporti con gli Sponsor, Pubblicità e Marketing

1. L' Atleta s'impegna a non utilizzare o associare direttamente o indirettamente la propria immagine in qualità di componente della Squadra Nazionale di Canottaggio a marchi, situazioni e/o fatti pubblicitari senza chiederne preventiva autorizzazione alla Federazione. In occasione delle manifestazioni internazionali a cui l'Atleta partecipa quale componente della Squadra Nazionale, fatte salve le ipotesi precedenti, non è possibile alcuna forma di pubblicità per gli Sponsor dell'Atleta e o dell'Equipaggio.
2. L'Atleta è a conoscenza che la FIC ha sviluppato una attività di comunicazione e marketing correlata al proprio marchio e l'Atleta, nella sua qualità di componente della Squadra Nazionale di Canottaggio, ha il dovere di prendervi parte oltre che di rispettare le regole relative agli accordi firmati dalla Federazione per la Squadra medesima, fatti i salvi i diritti del CONI in occasione di manifestazione cui l'Atleta prende parte come Squadra Olimpica o Missione Italiana (Giochi Olimpici, Giochi Olimpici Giovanili, Giochi del Mediterraneo). In particolare, l'Atleta è

consapevole che, la Federazione può utilizzare liberamente il nome e/o l'immagine, attività e risultati sportivi dell'Atleta abbinandoli al marchio FIC e/o Divisa della Squadra Nazionale insieme a quelli degli Sponsor della Squadra Nazionale di Canottaggio.

3. L'Atleta, inoltre, è invitato a seguire le direttive della Federazione relative alla pubblicità ed alle relazioni esterne in occasione delle apparizioni effettuate a beneficio degli eventuali Sponsor della Squadra Nazionale di Canottaggio e della Federazione.
   L'Atleta si impegna, altresì, a rispettare le regole relative agli accordi di Marketing firmate dalla Federazione per la Squadra Nazionale di Canottaggio.

5. L'Atleta è consapevole ed accetta che, in relazione alla sua eventuale partecipazione ai Giochi Olimpici, sarà invitato a sottoscrivere uno specifico contratto con il CONI, con riguardo - in particolare - alle limitazioni relative agli Sponsor ed alla pubblicità durante lo svolgimento di tali manifestazioni.
6. L'Atleta è tenuto ad informare i propri eventuali Sponsor personali circa le limitazioni derivanti dal proprio status di atleta della FIC e da quelli derivanti da quello che stipulerà con il CONI in caso di partecipazione ai Giochi Olimpici.
   L'Atleta si impegna ad evitare qualsiasi collegamento/riferimento da parte di Sponsor non autorizzati in linea con l'impegno della Federazione a combattere tutte le forme non autorizzate di ambush marketing e pubblicità occulta in contrasto con i Partner federali e con quelli del CONI in relazione alla sua eventuale partecipazione ai Giochi Olimpici.

Rapporti con la Stampa

1. Nei rapporti con la Stampa nazionale ed internazionale, così come per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web, l'Atleta si impegna a tenere un comportamento decoroso, ispirato ai principi contenuti nel Codice Etico della Fisa e dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
2. L'Atleta potrà rilasciare interviste aventi ad oggetto la Squadra Nazionale informando preventivamente la Federazione.
   Rimane fermo il diritto dell'Atleta a rilasciare autonomamente interviste, del cui contenuto si assume personalmente e in toto la responsabilità.
3. Per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web l'Atleta non può usare segni distintivi istituzionali olimpici o federali, come ad esempio i cinque cerchi olimpici, gli emblemi della FIC o del CNO a meno che non abbia ottenuto consenso scritto preventivo dalla FIC e dal CNO interessato.
   Per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web l'Atleta potrà utilizzare foto con la divisa federale o olimpica e su siti di gara solo per uso strettamente personale, fatto salvo utilizzi diversi concordati direttamente con la Fic. Non è permesso fare foto ad uso commerciale, vendita o distribuzione delle stesse.

4. Fatto salvo quanto contenuto nei punti precedenti, si suggerisce all'atleta, per i rapporti con i media e social media, l'opportunità di informare preventivamente l'ufficio stampa.

Violazioni delle norme e regolamenti

1 L'Atleta risponderà personalmente e direttamente degli eventuali danni patrimoniali e non, che dovessero derivare alla Federazione, al CONI o comunque a terzi, in primo luogo gli Sponsor della Squadra Nazionale di Canottaggio, con particolare riguardo alle norme antidoping.
2 Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l'adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.
3 La Federazione, al momento dell'accertamento di una delle circostanze di cui sopra notificherà all'Atleta la contestazione con qualsiasi mezzo utile (a mano, a mezzo fax, con raccomandata, con e-mail).
4 L'Atleta è consapevole che potrà ricorrere esclusivamente utilizzando le procedure previste di giustizia sportiva per qualsiasi controversia dovesse insorgere con la Federazione.
5 L' Atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi giornalisti, sponsor, atleti. Nessuna responsabilità potrà in tal senso attribuirsi alla Federazione.